

## ATTO COSTITUTIVO

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori di associazione di promozione sociale denominata

"ASSOCIAZIONE FESTA DEL PANE APS"

Oggi 18/07/2024, presso la sede in C.da Sant'Andrea snc, Gildone (CB) i sottoscritti

- Vitale Giuseppe nato a Campobasso il 17/03/1988, residente a Gildone (CB), cittadino italiano, codice fiscale VTLGPP88C17B519N
- Totarella Franco nato a Campobasso il 23/08/1969, residente a Gildone (CB), cittadino italiano, codice fiscale TTRFNC69M23B519Z
- De Maria Francesca nata a Campobasso il 25/12/1984, residente a Gildone (CB), cittadino italiano, codice fiscale DMRFNC84T65B519Q
- Colicchio Immacolata nata a Campobasso il 08/12/1980, residente a Gildone (CB), cittadino italiano, codice fiscale CLCMCL80T48B519L
- Totarella Mena nata a Campobasso il 24/06/1998, residente a Gildone (CB), cittadino italiano, codice fiscale TTRMNE98H64B519S
- Totarella Michela nata a Campobasso il 17/04/2001, residente a Gildone (CB), cittadino italiano, codice fiscale TTRMHL01D57B519S
- lafigliola Nicola nato a Campobasso il 14/02/2002, residente a Gildone (CB), cittadino italiano, codice fiscale FGLNCL02B14B519X
- Rossi Sara nata a Campobasso il 05/09/2001, residente a Gildone (CB), cittadino italiano, codice fiscale RSSSRA01O45B519S
- Luciano Mariapina nata a Campobasso il 14/12/1998, residente a Gildone (CB), cittadino italiano, codice fiscale LCNMPN98T54B519R

Si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del codice del terzo settore e della L.R.34/02 con lo scopo di promuovere ed organizzare la caratteristica Festa del Pane che si tiene nel mese di Giugno a Gildone (CB) dal 1936 in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova e del Sacro Cuore di Gesù. Tale promozione si intende organizzarla mediante iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive e culturali,

fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti ecc.) anche in collaborazione con Enti Pubblici e /o privati.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea: detto Statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

E' stata stabilita la quota sociale per l'anno 2024 in euro 10 (dieci).

In deroga a quanto disposto dall'art.9 dello statuto sono stati nominati i componenti del Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

Sig. Vitale Giuseppe – Presidente;

Sig. Iafigliola Nicola – Vice-Presidente;

Sig.ra Totarella Mena - Segretario.

che hanno accettato l'incarico.

Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (dlgs. 117-2017).



Firme dei soci fondatori

Vitale Giuseppe

Totarella Franco

De Maria Francesca

Colicchio Immacolata

Totarella Mena

Totarella Michela

Iafigliola Nicola

Rossi Sara

Luciano Mariapina

*[Handwritten signature of Giuseppe Vitale]*

*[Handwritten signature of Franco Totarella]*

*[Handwritten signature of Francesca De Maria]*

*[Handwritten signature of Immacolata Colicchio]*

*[Handwritten signature of Mena Totarella]*

*[Handwritten signature of Michela Totarella]*

*[Handwritten signature of Nicola Iafigliola]*

*[Handwritten signature of Sara Rossi]*

*[Handwritten signature of Luciano Mariapina]*



## STATUTO APS

### ART. 1

#### (Denominazione e sede)

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione denominata "Associazione Festa del pane APS".

1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione Festa del pane APS (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") aggiungerà alla denominazione "Associazione Festa del pane APS" anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

1.3. L'Associazione ha sede legale in contrada Sant'Andrea snc nel Comune di Gildone e opera nel territorio della Regione Molise.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, mentre quello in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria

### ART. 2

#### (Statuto)

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### ART. 3

#### (Efficacia dello statuto)

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### ART. 4

#### (Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

### ART. 5

#### (Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

*René Totarale*

*[Signature]*

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione in particolare persegue la finalità di promuovere ed organizzare la caratteristica Festa del Pane, che si tiene nel mese di giugno a Gildone (CB) dal 1936, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova e del Sacro Cuore di Gesù.

L'associazione realizza i propri scopi sviluppando molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e le pubblicazioni di varia natura, fisse o in movimento, con mezzi tradizionali o elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

## ART. 6

### (Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

6.7. I soci si distinguono in due categorie:

- ordinari, che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo e approvato in Assemblea;
- operativi, che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota al Consiglio stesso.

Possono altresì aderire all'associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

## ART. 7

### (Diritti e doveri degli associati)

*Renzo Totarella*

*[Signature]*

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare con modalità cartacea o elettronica
- recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

## ART. 8

### (Perdita della qualifica di associato)

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'assemblea.

8.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

## ART. 9

### (Gli organi sociali)

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- la Revisione dei Conti.

## ART. 10

### (Assemblea)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

*Renzo Totaro*

*[Signature]*

10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese.

10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1.

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## ART.11

### (Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- definisce il programma generale annuale di attività.

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

## ART. 12

### (Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.



Mario Totaro

[Signature]

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

### **ART. 13**

#### **(Assemblea straordinaria)**

13.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **ART. 14**

#### **(Organo di amministrazione)**

14.1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero di 3 a un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

14.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **ART. 15**

#### **(Presidente e Vice-Presidente)**

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

15.3. Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

15.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

### **ART. 16**

*Anna Totarella*

*[Signature]*

#### **(Organo di controllo)**

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 17**

##### **(Revisione legale dei conti)**

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

#### **ART. 18**

##### **(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)**

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 19**

##### **(Risorse economiche)**

19.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

*Renzo Totarella*

*[Signature]*

**ART. 20**  
**(Bilancio)**

20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, comprendente il rendiconto economico/finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

20.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

**ART. 21**  
**(Libri sociali)**

21.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta da inviare in modalità cartacea o elettronica al Consiglio Direttivo.

**ART. 22**  
**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**ART. 23**  
**(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

*Handwritten signature: Piero Totale*

*Handwritten signature*

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

#### **ART. 24**

##### **(Personale retribuito)**

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

#### **ART. 25**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

#### **ART. 26**

##### **(Assicurazione dell'Associazione)**

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **ART. 27**

##### **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Assemblea), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

#### **ART. 28**

##### **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



*Handwritten signature: Rene Totarola*

*Handwritten signature: [Illegible]*

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione festa del pane APS"

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di Luglio, alle ore 19.00, in Gildone, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 9 associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Giuseppe Vitale, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 9 associati su 9 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dell'atto costitutivo e dallo statuto.
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Mena Totarella.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.50, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

*Mena Totarella*

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Vitale*



L'impiegata delegata  
Annalisa MASELLI

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Provinciale Detti Civil

Reg. € ..... Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso  
Ipot. € ..... Esiguita registrazione il 22/07/2024  
Cat. € ..... N. 693 Serie 3  
Totale € ..... Delega di pagamento del ESSENER